ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 12

Disciplina della raccolta di fondi

Salvo quanto disposto in materia ecclesiastica e salvi i casi di urgente necessita' in occasione di pubblico o privato soccorso, possono effettuarsi raccolte di denaro, beni o altre utilita', collette o questue, comunque denominate, per finalita' non vietate dalle leggi o da regolamenti, purche' i promotori ne facciano denuncia al questore almeno trenta giorni prima dell'inizio della raccolta. Per le raccolte da effettuarsi in piu' province e' competente il questore della provincia in cui hanno residenza i promotori o ha sede l'associazione promotrice. Nella denuncia devono essere indicate le generalita' del promotore e degli addetti alla raccolta, l'oggetto e le modalita' della medesima, compresi i giorni in cui sara' effettuata, la destinazione del denaro, dei beni o delle altre utilita'. Chi effettua la raccolta, colletta o questua deve essere munito di copia della denuncia vistata dall'ufficio ricevente e di documento di identita', che devono essere esibiti al momento della raccolta e a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Il questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, puo' vietare in qualsiasi momento l'effettuazione della raccolta o la prosecuzione della stessa, o imporre specifiche prescrizioni. Nei confronti di chi effettua la raccolta in violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila. Nei confronti dei promotori la sanzione e' da lire un milione a lire sei milioni. Le somme, i beni o le altre utilita' raccolte sono sequestrate e confiscate. Quando si tratta di raccolte di oggetti senza apprezzabile valore, il prefetto, sentito l'ufficio tecnico erariale, puo' autorizzare la destinazione degli stessi ad enti o associazioni di assistenza e beneficenza anche prima dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, applicate in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Versione in vigore dal 3 novembre 1991, non più in vigore dal 2 gennaio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346

Capo	II — Disposizioni penali, processuali ed in materia di sicurezza pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-sostegno-per-le-vittime-di-richieste/art-12-disciplina-della-raccolta-di-fondi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it